

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 563)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1959

### Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il quarto comma dell'articolo 138 ed il settimo comma dell'articolo 139, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedono speciali indennità ai membri dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Fondamento di tale indennità era la considerazione che, data la complessità e la delicatezza della materia, i membri dei detti Tribunali devono acquisire particolari e vaste cognizioni giuridiche e tecniche ed esplicare per l'esame delle complesse questioni una lunga opera anche di lettura di volu-

minosi incartamenti spesso risalenti ad epoca anteriore alla unificazione nazionale.

Le anzidette indennità vennero triplicate con decreto-legge 13 dicembre 1946, n. 687. Successivamente la legge 18 gennaio 1949, n. 18, abrogati tanto il quarto comma dell'articolo 138 e il settimo comma dell'articolo 139 del predetto testo unico quanto il decreto-legge 13 dicembre 1946, n. 687, stabilì: «Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e della ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto ». Per effetto di ciò ad un membro tecnico, ad esempio, del Tribunale superiore che è funzionario di qualifica corrispondente all'ex grado quinto, compete una indennità annua di sole lire 45.600 rispetto alla indennità annua di lire 4.000 che competeva nel 1933, e cioè meno di dodici volte quello che gli competeva nel 1933.

Evidente è perciò la necessità di un adeguamento di compensi ai membri dei Tribunali delle acque pubbliche al mutato valore di acquisto della moneta, tanto più che i motivi che indussero il legislatore nel 1933 a stabilire un compenso speciale non solo sussistono, ma semmai sono maggiori, tenuto conto del progresso verificatosi nella tecnica delle costruzioni idrauliche e della mole di giurisprudenza e della dottrina, motivi tutti che costringono i giudici dei Tribunali delle acque pubbliche a un'opera continua di studio e aggiornamento e all'acquisto delle relative pubblicazioni.

Considerato anche che per la maggior parte dei membri dei Tribunali delle acque il nuovo compito si aggiunge a quello normale loro affidato, sembra opportuno che l'indennità della legge 18 gennaio 1949, n. 18, sia sostituita con una indennità fissa mensile di lire 30.000 per i Magistrati del Tribunale superiore, di lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore, di lire 22.000 per i Presidenti effettivi dei Tribunali regionali, di lire 18.000 per i Consiglieri effettivi e di lire 13.000 per i membri tecnici effettivi.

Alla copertura della spesa — prevista in lire 6.420.000 — si provvede per lire 1 milione e 420.000 col gettito della tassa di lire 5.000 istituita per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e per lire 5 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i Magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i Presidenti effettivi, in lire 18.000 per i Consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai Presidenti, ai Consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

**Art. 2.**

È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribu-

nale superiore delle acque pubbliche nella misura di lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

**Art. 3.**

Alla spesa di lire 3.210.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59, si provvederà per lire 710.000 con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2 e per lire 2.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà per lire 1.420.000 con il gettito della predetta tassa e per lire 5.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio corrispondente a quello n. 40 sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.